

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il regolamento (CE) n. 852/2004 e ss.mm. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- visto il regolamento (CE) n. 853/2004 e ss.mm. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- visto il regolamento (CE) n. 183/2005 e ss.mm. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- vista la legge regionale n. 17 del 28 aprile 2003, sull'istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (SIAR);
- visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17/05/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- attesa la nota del Ministero della Salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione-Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti prot. n. DGVA-XI bis/38255/P del 27 ottobre 2005, recante le modalità applicative del Regolamento (CE) 183/2005;
- data la nota del Ministero della Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti prot. n.45950-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005, concernente l'applicazione del Regolamento CE 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei mangimi- Linee Guida-;
- considerata la necessità di recepire le indicazioni ministeriali riguardo ai campi di applicazione regolamento (CE) n. 183/2005 ed alle modalità di registrazione delle aziende riguardanti lo stesso regolamento e di fornire indicazioni ai Servizi veterinari circa le modalità operative in questi settori;
- considerato che il Piano di sviluppo rurale gestito dall'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali prevede l'iscrizione anche delle aziende che producono foraggi, le quali sono tenute alla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005;
- ritenuto opportuno prevedere che l'istanza di registrazione, di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, opportunamente integrata, avvenga contestualmente alla domanda di adesione al citato piano di sviluppo rurale;
- preso atto della disponibilità degli uffici preposti alla gestione del piano di sviluppo rurale nel far integrare ai richiedenti la domanda di adesione con i dati necessari alla registrazione e nel compilare l'elenco delle aziende tenute alla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005;
- ritenuto che l'elenco delle aziende tenute alla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, sia trasmesso al competente Servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per la

predisposizione dei conseguenti piani di vigilanza e al Servizio di igiene, sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali per opportuna conoscenza;

- preso atto che le aziende produttrici di latte devono effettuare la notifica del tipo di attività svolta, ai fini della registrazione ai sensi dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004;
- considerato che dette aziende in quanto produttrici di foraggi oppure utilizzatrici di mangime sono soggette anche alla registrazione prevista dal regolamento (CE) n.183/2005;
- ritenuto che la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 risulta complementare a quella prevista dal regolamento (CE) n. 853/2004, per cui quest'ultima è da ritenersi sufficiente anche ai fini della registrazione prevista dal regolamento (CE) n. 183/2005;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 in data 15 giugno 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le linee guida regionali per l'applicazione del Regolamento (CE) n.183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei mangimi, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che l'istanza di registrazione, di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, opportunamente integrata, sia presentata contestualmente alla domanda di adesione al piano di sviluppo rurale gestito dall'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali;
3. di stabilire che l'elenco delle aziende tenute alla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, sia trasmesso al competente Servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per la predisposizione dei conseguenti piani di vigilanza e al Servizio di igiene, sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali per opportuna conoscenza;
4. di stabilire che la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 è da ritenersi sufficiente anche ai fini della registrazione prevista dal regolamento (CE) n. 183/2005;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**LINEE GUIDA REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 12 GENNAIO 2005
SULL'IGIENE DEI MANGIMI**

L'applicazione del regolamento (CE) 183/2005 comporta una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore dei mangimi. A questo proposito l'art. 33 prevede l'abrogazione della direttiva 95/69/CE, recepita col D.L.vo 123/99 e della direttiva 98/51/CE, una delle tre direttive recepite col D.P.R. 433/2001.

Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.

Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l'attuazione di procedure basate sull'analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l'applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l'utilizzo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 183/2005.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 183/2005

L'articolo 2 comma 1 così recita:

“Il presente regolamento si applica:

- a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;*
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;*
- c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi”.*

Si fa presente che per produzione primaria di mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio e stoccaggio, essiccazione naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici. L'estrazione dei minerali non può essere assimilata alla produzione primaria di mangimi.

Si precisa che le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi sono soggette ai requisiti dell'allegato I del regolamento. Nel momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell'allegato II del regolamento.

L'attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilati, rientra nel disposto dell'art. 5 comma 1 e quindi è da considerare facente parte di attività connesse con la produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata con miscelatori mobili per conto

terzi tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e quindi è necessario che tali operatori rispettino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento in oggetto.

L'art. 2, comma 2, così recita:

*“Il presente regolamento **non si applica**:*

- a) alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;*
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per attività di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;*
- c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;*
- d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;*
- e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.*

E' opportuno considerare che per fornitura di “piccole quantità” di prodotti primari si devono intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il “livello locale” deve essere identificato nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e nel territorio delle province confinanti.

Pertanto, è inteso che tali attività sono escluse dall'obbligo della registrazione e/o del riconoscimento. Si ritengono escluse da tale obbligo anche le attività di trasporto di prodotti primari ottenuti in azienda e destinati all'alimentazione di animali della stessa azienda stabulati in luoghi diversi da dove è stato coltivato e raccolto il prodotto primario, compresi comunque nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta. In ogni caso i mezzi adibiti a questo tipo di trasporto devono rispondere alle caratteristiche previste dall'allegato I, parte A, paragrafo I, punto 4, lettera a), e b) del regolamento in oggetto.

REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO

Il regolamento prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati o riconosciuti.

Tra gli operatori del settore rientrano anche gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali che essi li producano o meno. Se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale, essi devono attenersi solamente ai requisiti stabiliti nell'allegato III del regolamento in oggetto; se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali e svolgono pertanto attività di deposito e di stoccaggio del mangime, devono rispettare in questo caso i requisiti dell'allegato I dello stesso regolamento.

I trasportatori di mangimi, additivi e premiscele per “conto terzi” devono effettuare la notifica ai fini della registrazione e rispettare i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) 183/2005.

A) La REGISTRAZIONE è prevista dall'art. 9:

- Per gli operatori del settore dei mangimi che siano attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, stoccaggio o distribuzione. Tali operatori sono quelli che effettuano operazioni a livello di produzione primaria, come stabilito dall'art. 5 comma 1, e devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato I.
- Per coloro che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall'art. 5 comma 1 ma utilizzano additivi diversi da quelli elencati nell'allegato IV del regolamento. Quest'ultimi devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento ed effettuare una notifica ai fini della registrazione utilizzando il modello 3, unitamente al modello 4.

- Per gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali: se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi soltanto ai requisiti stabiliti nell'allegato III del regolamento; se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali e svolgono pertanto un'attività di deposito e stoccaggio del mangime devono rispettare i requisiti di cui all'allegato 1 del regolamento in oggetto.

Per le aziende che rientrano nel piano di sviluppo rurale gestito dall'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, la registrazione avviene contestualmente alla domanda di adesione al piano di sviluppo rurale effettuata dai titolari presso lo stesso Assessorato per per l'anno 2006 e successivi aggiornamenti. I dati necessari alla registrazione dell'azienda sono richiesti nel quadro C della domanda stessa. Ad ogni azienda sarà attribuito un codice secondo lo schema seguente:

Codice ISO	Codice regionale	Codice USL	n.progressivo	Tipologia produzione
IT	xxx	xxx	XXXXXXXXXX	xx

Le aziende così registrate entrano a far parte di un elenco che viene trasmesso ai Servizi veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta U.B. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e da questi all'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, Servizio igiene, sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro.

Le aziende che hanno notificato la propria attività all'autorità competente ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 sono da ritenersi registrate anche ai fini del Regolamento (CE) 183/2005.

Per le altre aziende la notifica ai fini della registrazione deve essere effettuata utilizzando il modello 3 e il modello 4 allegati.

B) Il RICONOSCIMENTO è previsto dall'art. 10 per coloro che:

- Fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) 183/2005.
- Fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di cui al capo 2 dell'allegato IV del regolamento (CE) 183/2005.
- Fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del regolamento CE 183/2005.

L'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art 10 lettera b) e c) e ai sensi dell'art. 10 lettera a) - commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento CE 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005- deve essere inviata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, utilizzando il modello 2 allegato.

Per gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della Direttiva 95/69/CE il numero di riconoscimento, di cui sono in possesso, rimane valido e tali operatori devono semplicemente effettuare una notifica (modello 1) all'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali tramite il Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Nella notifica si dichiara di voler continuare l'attività già in essere dopo il 1° gennaio 2006 e di possedere i requisiti di cui all'allegato II del regolamento.

Gli stabilimenti che chiedono di essere riconosciuti, ex novo ai sensi del regolamento (CE) 183/2005, devono compilare il modello 2. Per tali stabilimenti è prevista l'assegnazione di un numero di identificazione nella forma stabilita nell'allegato IV capo, II, dopo che l'autorità

competente abbia effettuato una ispezione in loco che abbia dimostrato che essi soddisfino i requisiti fissati nell'allegato II.

Le imprese del settore dei mangimi, che svolgono esclusivamente l'attività di intermediari, ma che non detengono i prodotti nei loro locali e chiedono di essere riconosciuti non sono soggette ad ispezione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Tali imprese unitamente all'istanza di riconoscimento devono allegare un'autocertificazione in cui dichiarano di non detenere la merce presso la sede dove intendono svolgere l'attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfino i requisiti previsti dal Regolamento (modello 5).

Articolo 18, regolamento 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1° gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

A tal fine allega alla presente

(barrare le voci relative ai documenti allegati):

certificato (autocertificazione) di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
planimetria dell'impianto, vidimata dal professionista abilitato o progettista, in scala non inferiore a 1:1000 (per la planimetria dei locali di produzione o deposito la planimetria dovrà essere di 1:100);

relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali; funzionali e procedurali dell'impianto correlati alla produzione effettuata;

copia del piano aziendale di controllo della qualità;

dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;

dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità;

n. 1 marca da bollo da applicarsi sull'attestato di riconoscimento.

Località _____

li ____/____/____

In fede
(firma e timbro)

Articolo 10, regolamento 183/2005/CE

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;

b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;

c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

deposito e stoccaggio

a tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui all'allegato I del regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione e quindi di coltivare, fabbricare, lavorare ed immettere in commercio prodotti destinati all'alimentazione animale

- relative all'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo (barrare le voci che interessano):
 - essiccazione granaglie conto terzi
 - stoccaggio granaglie conto terzi
 - macinazione e brillatura (molini) conto terzi
 - commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale, ecc.
 - trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, mangimi
 - fabbricazione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)
 - fabbricazione additivi (diversi da all. IV, capo 1)
 - fabbricazione premiscele (diversi da all. IV, capo 2)
 - fabbricazione mangimi composti per il commercio o per l'autoconsumo (diversi da all. IV, capo 3)
 - fabbricazione mangimi composti autorizzati Legge 281/63, art. 5
 - condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV
 - commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (non all. IV)
 - produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi dell'art. 18 del Reg.1774/02

a tal fine, entro il 31 dicembre 2007, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti, di cui allo allegato II del regolamento, consapevole che la mancata autocertificazione comporta il decadimento della richiesta di registrazione.

Località _____ li ___/___/_____

In fede
(firma e timbro)

Articolo 5, regolamento 183/2005/CE

OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 18, regolamento 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 5, regolamento 183/2005/CE

OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,
- gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 18, regolamento 183/2005/CE

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 17, regolamento 183/2005/CE
ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO

1. Gli Stati membri sono esentati dall' obbligo di eseguire le visite in loco di cui all' art. 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediari e non detengono i prodotti nei loro locali.
2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all' autorità competente, secondo la forma stabilita da quest' ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.